



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 123 LEGISLATURA N. VIII

delibera
831

DE/AM/S05 Oggetto: Sperimentazione di piani personalizzati di "Vita
0 NC indipendente" a favore di persone con grave disabilità
 motoria - Integrazione e modifica precedenti
Prot. Segr. deliberazioni n. 1489 del 2.12.2004 e n. 1460 del
989 18.12.2006.

L'anno duemilasette addì 23 del mese di luglio in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- | | |
|---------------------|------------|
| - Spacca Gian Mario | Presidente |
| - Amagliani Marco | Assessore |
| - Ascoli Ugo | Assessore |
| - Carrabs Cianluca | Assessore |
| - Giaccaglia Gianni | Assessore |
| - Marcolini Pietro | Assessore |
| - Petrini Paolo | Assessore |
| - Pistelli Loredana | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Agostini Luciano | Vice Presidente |
| - Mezzolani Almerino | Assessore |
| - Minardi Luigi | Assessore |

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Amagliani Marco.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: SPERIMENTAZIONE DI PIANI PERSONALIZZATI DI "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA - INTEGRAZIONE E MODIFICA PRECEDENTI DELIBERAZIONI N. 1489 DEL 2.12.2004 E N. 1460 DEL 18.12.2006

LA GIUNTA REGIONALE,

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica nonché l'attestazione che dall'adozione della presente deliberazione non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di definire - ad integrazione e modifica delle precedenti deliberazioni n. 1489 del 2.12.2004 e n. 1460 del 18.12.2006 - i criteri e modalità per la realizzazione di interventi volti a sperimentare, per la durata di un biennio, progetti di "Vita indipendente" in favore di persone con grave disabilità motoria - di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa - riservandosi, alla conclusione della sperimentazione, di definire percorsi e modalità per la prosecuzione dell'iniziativa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REG.LE
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REG.LE
(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L. N. 104/1992
L. N. 162/1998
L. N. 328/2000
L.R. N. 18/96
D.G.R. N. 1486/2004
D.G.R. n. 1460/06

Con precedente D.G.R. n.1486 del 2.12.2004 è stato dato avvio alla sperimentazione di piani personalizzati di "Vita indipendente" in favore di persone con grave disabilità motoria.

Enti gestori del fondo regionale destinato all'attuazione della sperimentazione di che trattasi sono le province tra le quali, con la medesima deliberazione, è stato ripartito, in parti uguali, uno stanziamento di € 200.000,00, regolarmente liquidato con DD.SS. n. 10 del 14.2.2005 – cap. n. 5.28.03.189 del bilancio di previsione per l'anno 2005, approvato con L.r. 24.12.04 n 30 residui 2004 Impegno n. 5753 sub 1,2,3,4 dichiarato passivo con decreto del dirigente del servizio Ragioneria n. 285 del 25.1.2005.

La predetta deliberazione rinviava ad un successivo atto l'individuazione dei tempi per la presentazione e valutazione dei piani personalizzati nonché delle modalità di liquidazione e di eventuale revoca dei contributi regionali.

Con deliberazione n. 1460 del 18.12.2006 si è proceduto in tal senso oltre a modificare ed integrare la delibera precedente, tenuto conto di ulteriori approfondimenti, svolti successivamente all'adozione dell'atto, e concordati con gli ambiti territoriali sociali e con le amministrazioni provinciali, gestori del fondo regionale destinato all'attuazione della sperimentazione di che trattasi.

Con medesimo atto è stato ripartito, in parti uguali, tra le province un ulteriore stanziamento di € 230.000,00, regolarmente liquidato con DD.SS. 258 del 21.12.2006 Cap. n. 5.29.01.143 del bilancio per l'anno 2007, L.r. n. 3/07 – approvato con L.r. 23.2.2007 n. 3 - residui 2006 con impegno di spesa n. 6543 sub 1,2,3,4 dichiarato passivo con decreto del dirigente del Servizio Ragioneria n. 272 del 23.1.2007.

Così come stabilito con D.G.R. n. 1460/06, il Servizio Politiche Sociali nell'aprile scorso ha organizzato un seminario regionale per presentare esperienze già consolidate in altre regioni, con interventi di istituzioni locali e diretti interessati, allo scopo di fornire utili notizie e suggerimenti ai fini dell'avvio della sperimentazione nelle Marche.

15



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Già prima della realizzazione del Seminario sono pervenute al Servizio osservazioni e segnalazioni di criticità che hanno determinato l'esigenza di procedere con delibera n. 107 del 12.2.2007 alla sospensione del cronogramma di cui alla precedente deliberazione n. 1460/06.

Dalle risultanze emerse nel corso dei lavori del Seminario, si è ulteriormente rafforzata l'assoluta necessità di rivedere molti dei contenuti di cui agli atti precedenti nell'ottica di garantire al progetto, proprio nella fase più delicata dell'avvio, di meglio delineare i percorsi, gli strumenti e le competenze.

Dopo approfondita disamina dei molti aspetti ed anche criticità emerse dai contatti con gli operatori del territorio, nelle diverse loro funzioni, è stato elaborato un nuovo testo che, pur prendendo spunto dai precedenti - in termini di finalità complessive ed impostazione di massima - definisce, in dettaglio e con maggior precisione ed incisività, tutto il percorso attuativo della sperimentazione.

Infatti, rispetto ai contenuti di cui alle precedenti deliberazioni n. 1489/04 e n. 1460/06, le principali integrazioni e modifiche apportate riguardano: l'esatta individuazione dei disabili cui l'intervento è rivolto, i compiti dei gruppi di lavoro d'ambito e delle province, la valutazione dei progetti al termine della sperimentazione, ecc.

Pertanto, col presente atto, si propone - ad integrazione e modifica delle precedenti deliberazioni n. 1489 del 2.12.2004 e n. 1460 del 18.12.2006 - l'approvazione dei criteri e modalità per la sperimentazione di piani personalizzati di vita indipendente a favore di persone con grave disabilità motoria - di cui all'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale della stessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Anna Bernacchia)

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta inoltre che dall'adozione della presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n. 7 allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

7



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A"

FINALITA' E OBIETTIVI

Il Progetto Vita Indipendente consiste nella sperimentazione di un'innovativa forma di assistenza alla persona con grave disabilità motoria: l'assistenza personale autogestita, realizzata da un assistente personale, scelto, assunto formato e retribuito direttamente dalla persona disabile sulla base di un piano personalizzato e l'assegnazione dei fondi necessari.

L'assistenza personale autogestita permette alla persona con grave disabilità motoria di operare le scelte che riguardano la propria vita quotidiana: alzarsi, vestirsi, lavarsi, andare in bagno, mangiare, uscire, studiare, lavorare, incontrare persone, viaggiare, divertirsi.

Consente, quindi alla persona disabile, di avvicinarsi ad una vita di pari opportunità rispetto alle persone senza disabilità, e di essere cittadino come tutti gli altri nel poter scegliere, organizzare e vivere la propria vita. L'assistenza personale, dunque, è lo strumento fondamentale per diminuire la dipendenza della persona con disabilità e le dipendenze che crea a chi gli sta vicino in quanto:

- elimina la "carcerazione" domestica ed il ricorso improprio alle strutture residenziali;
- sgrava la famiglia da impegni assistenziali obbligatori e continuativi;
- rispetta la privacy della persona con disabilità che può scegliere come, da chi e quando farsi aiutare anche nelle funzioni quotidiane più intime e personali;
- permette alla persona con disabilità di essere presente nel tessuto sociale, di studiare e di lavorare, aumentando il livello di formazione e di produttività;
- permette ai familiari un eventuale ingresso o rientro nel mondo del lavoro;
- offre posti di lavoro per gli assistenti, in regola, variabili per qualità, età, nazionalità, abilità o competenze, in un settore che oggi impiega prevalentemente lavoro nero;
- apre spazi di libertà e di vita sociale alle persone disabili ed alle loro famiglie migliorandone la qualità della vita.

L'intervento di assistenza personale è alternativo ad ogni altro servizio di assistenza alla persona affine alle prestazioni di cui al presente progetto.

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Gli interventi di aiuto per la vita indipendente sono personalizzati e finalizzati alle necessità individuali: essi comprendono la cura della persona, le attività domestiche, la mobilità e tutte quelle azioni atte a garantire l'indipendenza e l'integrazione sociale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DESTINATARI

Destinatari del progetto sperimentale sono le persone con gravi disabilità motorie, di età compresa tra i 18 e 65 anni, che necessitano e richiedono di gestire autonomamente la propria assistenza e per le quali la totale non autosufficienza nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita non è superabile solo attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno ai sensi dell'art. 9 della legge n. 104/92.

I soggetti disabili devono manifestare capacità di autodeterminazione (indipendentemente dalla capacità e/o possibilità di comunicazione) e chiara volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte, consapevoli che l'assunzione di assistenti personali, individuati e formati direttamente, li vede impegnati nel ruolo di datori di lavoro con tutti i diritti e doveri che ne conseguono.

In fase sperimentale viene individuato il seguente ordine di priorità:

- persone affette da grave disabilità motoria, che abbiano mantenuto la facoltà di autodeterminarsi e scegliere consapevolmente, che vivono sole;
- persone affette da grave disabilità motoria, che abbiano mantenuto la facoltà di autodeterminarsi e scegliere consapevolmente, la cui approvazione del progetto consenta loro di poter andare a vivere da sole in un appartamento per il quale è già stato formalizzato il contratto di locazione ovvero in un appartamento di proprietà ovvero in un appartamento formalmente dato in comodato d'uso per almeno un anno a partire dalla data di reale avvio della sperimentazione;
- persone affette da grave disabilità motoria, che abbiano mantenuto la facoltà di autodeterminarsi e scegliere consapevolmente, che vivono con familiari anziani e in precarie condizioni di salute, tali da non essere in grado di assisterli nelle più elementari esigenze di vita, la cui approvazione del progetto consenta la permanenza nel proprio domicilio, il supporto alla famiglia e l'avvio verso un percorso di indipendenza.
- persone affette da grave disabilità motoria, che abbiano mantenuto la facoltà di autodeterminarsi e scegliere consapevolmente, e abbiano già un'occupazione, la cui approvazione del progetto consenta di mantenere la condizione di indipendenza già raggiunta;
- persone, affette da grave disabilità motoria, che abbiano mantenuto la facoltà di autodeterminarsi e scegliere consapevolmente, la cui approvazione del progetto, consenta l'effettiva assunzione presso un datore di lavoro già individuato, al fine di raggiungere una condizione di indipendenza socio-economica.

In ogni caso l'assunzione di assistenti personali è finalizzata a garantire il raggiungimento/mantenimento del livello occupazionale ed una piena integrazione sociale; a tale proposito, nel proprio piano personalizzato, l'interessato, congiuntamente alla competente UMEA che ha in carico il caso, devono indicare quali positivi risultati a sostegno delle esigenze e necessità del disabile comporti l'attuazione di un progetto di vita indipendente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PERSONALE IMPIEGATO

L'assistente personale è un operatore che interviene accanto alla persona disabile per aiutarla negli atti quotidiani compensando i suoi limiti funzionali, permettendole di realizzare delle attività, di integrarsi e di partecipare alla vita sociale.

L'assistente personale può prestare la sua opera in ogni ambito ed in ogni circostanza (a domicilio, presso la sede di lavoro del disabile, durante il tempo libero, ecc). Agisce in base alle direttive della persona disabile al fine di raggiungere la sua completa autonomia. Questo lavoro si svolge nell'ambito di una relazione umana fra due persone, relazione che esige un rispetto reciproco.

La persona con disabilità sceglie autonomamente i propri assistenti personali ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

E' a carico della persona con disabilità ogni onere assicurativo o previdenziale riguardante gli assistenti impiegati.

Gli enti locali attuatori della sperimentazione del Progetto Vita Indipendente sono sollevati da qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza di leggi e regolamenti, sia per qualunque atto od omissione da parte degli assistenti personali nei confronti della persona disabile o di terzi che possano comportare responsabilità amministrative, civili e penali.

La formazione degli assistenti è lasciata al richiedente, in considerazione delle specificità proprie di ciascuna disabilità e delle capacità di autogestione richieste a coloro che accedono ai progetti di vita indipendente.

SOGGETTI ATTUATORI DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO VITA INDIPENDENTE

I soggetti attuatori della sperimentazione sono gli enti locali ricompresi nei 24 Ambiti Territoriali definiti con DGR 337/2001 e DGR 592/2002.

Gli Ambiti Territoriali, in coerenza con gli indirizzi e le azioni realizzate per la costruzione del Piano di Zona, promuovono la collaborazione ed il coinvolgimento delle associazioni dei disabili ed assicurano la corretta informazione dei cittadini sui principi ispiratori e le finalità del Progetto Vita Indipendente nonché sui criteri e le modalità di attuazione della sperimentazione dei piani personalizzati.

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO D'AMBITO

In ogni Ambito Territoriale, il Comitato dei Sindaci, su proposta del Coordinatore d'Ambito, costituisce un Gruppo di lavoro interprofessionale composto da:

- il Coordinatore dell'Ambito Territoriale;

16



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- un rappresentante dell'UMEA, designato dal Direttore di Zona competente per territorio;
- un operatore professionale, esperto sulle problematiche e sui servizi per le disabilità;
- un rappresentante delle associazioni dei disabili che promuovono la vita indipendente.

COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO D'AMBITO

Il gruppo di lavoro d'ambito svolge i seguenti adempimenti:

- 1) avvia, nel territorio dell'ambito, la diffusione della conoscenza delle finalità e degli scopi del progetto di "Vita indipendente" e svolge un'azione di accompagnamento nei riguardi delle persone potenzialmente interessate a sperimentare tale percorso individuale; a tale scopo individua un proprio componente con funzioni di referente dell'ambito per la sperimentazione del progetto di vita indipendente;
- 2) verifica l'ammissibilità delle domande in base ai criteri della sperimentazione;
- 3) valuta le richieste ed i piani personalizzati in merito all'efficacia del progetto rispetto allo sviluppo della vita indipendente ed all'integrazione sociale;
- 4) seleziona i piani da proporre per la sperimentazione secondo l'ordine di priorità, previa negoziazione con ogni singola persona disabile, tenendo conto del complesso delle risorse a disposizione della persona - sia in termini economici sia di aiuti ed opportunità disponibili - e del contesto ambientale di riferimento;
- 5) verifica le fasi attuative dei piani ammessi a sperimentazione in ordine agli adempimenti posti a carico dell'Ambito (quantificazione e regolare erogazione del budget finanziario concordato, verifica sul corretto utilizzo delle risorse attribuite) ed a quelli posti a carico della persona disabile (scelta del/degli assistenti personali, stipula di regolare contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente);
- 6) effettua la valutazione finale e complessiva della sperimentazione.

Il gruppo di lavoro esercita le funzioni di cui al punto 4) senza la presenza del rappresentante delle associazioni dei disabili e con la presenza di un operatore sociale del comune di residenza della persona disabile e di un operatore dell'UMEA referente del progetto, i quali forniscono tutte le necessarie informazioni e chiarimenti utili alla completa e circostanziata valutazione del caso e specificano gli eventuali positivi risultati derivanti al disabile dalla realizzazione del progetto presentato.

Successivamente l'ambito territoriale sociale trasmette alla provincia, competente per territorio, copia della documentazione in possesso - unitamente a copia della deliberazione del comune di residenza di ciascun disabile, - con la quale si impegna a concorrere alla spesa per la realizzazione del piano personalizzato nella misura minima del 25 per cento del costo - nonché la propria valutazione e l'indicazione dell'ordine di priorità espressa dal gruppo di lavoro su ciascun piano.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

COMPITI DELLE PROVINCE

Le province, organizzano nei rispettivi territori incontri informativi e formativi per favorire la conoscenza delle finalità e degli scopi che i progetti di vita indipendente intendono perseguire. Agli incontri provinciali partecipano i coordinatori degli ambiti territoriali sociali, i referenti di ciascun ambito territoriale sociale individuati dal gruppo di lavoro interprofessionale, gli operatori di ciascuna UMEA, i disabili interessati a sperimentare progetti di vita indipendente e i referenti delle associazioni dei disabili che promuovono la vita indipendente;

Ciascuna provincia, con il supporto del Coordinamento provinciale per la tutela delle persone disabili, istituisce una commissione tecnica con il compito di esaminare le priorità indicate dai gruppi di lavoro d'ambito e i piani stessi al fine di verificare la rispondenza di quest'ultimi alle finalità e agli scopi ispiratori della vita indipendente, la concreta fattibilità e gli impegni assunti dagli enti locali o da quant'altri coinvolti per la realizzazione degli interventi.

La commissione tecnica, sentiti i referenti dei gruppi di lavoro d'ambito, provvede ad una valutazione complessiva, a livello provinciale, di tutti i progetti pervenuti formulando una graduatoria degli ammessi al finanziamento regionale, sulla base della validità di quei progetti in grado di incidere fortemente sulla indipendenza ed autonomia della persona disabile.

La Provincia provvede a comunicare agli ambiti le risultanze della verifica effettuata e ad erogare al comune capofila dell'ambito il contributo regionale nella misura corrispondente ai piani approvati secondo le modalità indicate nel presente atto.

Al termine della sperimentazione annuale ciascuna provincia - con il supporto dei gruppi di lavoro d'ambito e delle UMEA referenti dei vari progetti - elabora e trasmette alla Regione una circostanziata relazione circa i risultati effettivi che - per ciascun disabile - l'avvio del progetto ha prodotto rispetto al progetto iniziale ed evidenzia anche eventuali criticità emerse, utili ai fini della definizione dei criteri attuativi dell'intervento successivamente al biennio di sperimentazione.

MODALITA' E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE

Le persone interessate al progetto di vita indipendente devono presentare al proprio comune di residenza - che l'inoltra al comitato dei sindaci dell'ambito territoriale competente - richiesta di contributo corredata da:

- copia della certificazione di handicap grave permanente ai sensi della L. 104/92 (che deve attestare una disabilità motoria);
- piano personalizzato - redatto insieme all'UMEA e controfirmato dalla stessa - con indicazione degli obiettivi, descrizione delle necessità, indicazione di eventuali altri aiuti (servizio civile, volontariato, ecc) che concorrono alla realizzazione del proprio progetto di vita indipendente, quantificazione delle ore di assistenza personale richieste e relativi costi;

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti di priorità precedentemente citati.

MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL FONDO REGIONALE

Dal fondo regionale già ripartito in parti uguali tra le province, le stesse possono trattenere fino a € 2.000,00 per lo svolgimento dell'attività informativa/formativa.

Il monte ore minimo di ore attribuibili per ogni piano è di 10 ore settimanali, il monte ore massimo è, invece, di 25 ore settimanali.

La tempistica entro la quale dare concreto avvio alle varie fasi esecutive indicate con la presente deliberazione verrà definita con successivo decreto del dirigente del Servizio Politiche sociali.

La Regione concorre al finanziamento del 75% della spesa sul costo orario lordo indicativo di € 9,80.

Gli enti locali partecipano alla spesa nella misura minima del 25%. Alla spesa degli enti locali nella misura sopradetta possono concorrere anche altri enti od organismi pubblici e privati.

Il costo per la realizzazione del piano personalizzato annuale è comprensivo di salario, oneri riflessi e spese assicurative per gli assistenti personali.

Il contributo complessivo (quota regionale + quota dell'ente locale) viene erogato ai soggetti interessati con le seguenti modalità:

- 50% all'avvio del progetto di vita indipendente;
- 40% dopo sei mesi;
- saldo alla conclusione annuale del progetto ed entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.

La persona disabile è tenuta a presentare una rendicontazione contabile delle spese sostenute. La rendicontazione può essere autocertificata: in questo caso la persona deve dichiarare dove sono depositati i documenti originali ed impegnarsi a metterli a disposizione dell'ambito territoriale per gli eventuali controlli.

REVOCA DEL CONTRIBUTO REGIONALE

Il contributo regionale può essere revocato qualora si ravvisino le seguenti fattispecie:

- utilizzo delle risorse economiche per altri scopi diversi dal progetto vita indipendente;
- inadempienze agli obblighi assunti con il comune capofila dell'ambito territoriale sociale attuatore dell'intervento;
- mancato rispetto della normativa riguardante il contratto di lavoro con l'assistente personale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel caso si verificano le inadempienze sopra indicate, il soggetto attuatore dell'intervento è tenuto a contestarle per iscritto alla persona disabile assegnando un termine per la loro giustificazione; qualora le giustificazioni addotte non vengano ritenute idonee potrà revocare il contributo concesso richiedendo il rimborso delle somme ingiustificatamente percepite.

B

V